



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
T-865/16, 26 febbraio 2019, ECLI:EU:T:2019:113	Fútbol Club Barcelona contro Commissione europea	IV (Tribunale)	azione diretta	ES	-	-	-	Principio di non discriminazione - Libera concorrenza - Libertà di stabilimento	Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole in favore di determinati club calcistici professionistici – Aliquota preferenziale d'imposta sui redditi applicata ai club autorizzati a ricorrere allo status di ente senza scopo di lucro – Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno – Libertà di stabilimento – Vantaggio
Classificazione									
- Diritto primario - Aiuti di Stato									
Questione pregiudiziale									
N/A									
Dispositivo									
1) La decisione (UE) 2016/2391 della Commissione, del 4 luglio 2016, sugli aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici, è annullata. 2) La Commissione europea supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Fútbol Club Barcelona. 3) Il Regno di Spagna supporterà le proprie spese.									
Nota redazionale									
<p>La ley del deporte del 1990 aveva imposto alle società di calcio spagnole di divenire società di capitali, in particolare società per azioni (in prosieguo: 'SSA'). La medesima legge aveva previsto altresì un'eccezione, consistente nella possibilità di non effettuare tale trasformazione laddove avessero ottenuto un bilancio positivo negli anni precedenti. Quattro club di calcio si sono avvalsi di tale situazione, rimanendo persone giuridiche senza scopo di lucro, ed in tal modo beneficiando di un'aliquota di imposta inferiore a quella applicata alle SSA.</p> <p>A tal proposito la Commissione aveva affermato che la Spagna aveva introdotto un vantaggio, qualificabile giuridicamente come aiuto di stato, riguardante l'attribuzione di un privilegio fiscale ai quattro club summenzionati. Pertanto, ordinava alla Spagna di porvi fine e di recuperare l'ammontare presso i beneficiari.</p> <p>Il Fútbol Club Barcelona e l'Athletic Club hanno impugnato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'unione europea.</p> <p>Con la sentenza odierna nella causa T-865/16, Fútbol Club Barcelona/Commissione, il Tribunale annulla la decisione della Commissione. Per contro, il ricorso dell'Athletic Club nella causa T- 679/16 è stato respinto.</p> <p>Il Tribunale osserva che, come segnalato dalla Commissione nella sua decisione, i quattro club beneficiari del regime controverso si sono visti applicare, tra il 1990 e il 2015, un'aliquota d'imposta nominale preferenziale rispetto ai club operanti sotto forma di SSA.</p> <p>Tuttavia, l'analisi del vantaggio che ne deriva non può essere disgiunta da quella degli altri elementi che compongono il regime fiscale degli enti senza scopo di lucro. Al riguardo, il Tribunale sottolinea in particolare che, durante il procedimento amministrativo condotto dalla Commissione, il Real Madrid Club de Fútbol aveva rilevato che la deduzione fiscale per il reinvestimento dei proventi straordinari era più alta per le SSA rispetto agli enti senza scopo di lucro.</p> <p>Secondo il Tribunale, la Commissione, sulla quale gravava l'onere della prova dell'esistenza di un vantaggio derivante dal regime fiscale degli enti senza scopo di lucro, poteva concludere per la sussistenza di un simile vantaggio solo dimostrando, senza pregiudizio dei limiti dei suoi doveri di indagine, che la previsione di un massimale per le deduzioni fiscali ad un livello meno vantaggioso per gli enti senza scopo di lucro rispetto alle SSA non era tale da compensare il vantaggio derivante dall'inferiore aliquota nominale d'imposta. Tale dimostrazione non è mai avvenuta. La Commissione si era altresì fondata su cifre riportate in uno studio fornito dalla Spagna durante il procedimento amministrativo. Su tale base essa affermava che, per la maggior parte degli anni, l'effettiva tassazione dei club di calcio professionisti come organizzazioni senza scopo di lucro era stata inferiore rispetto a quella delle entità analoghe soggette al regime fiscale generale. Orbene, le cifre erano relative a dati aggregati, per l'insieme dei settori e degli operatori, e concernevano soltanto quattro anni, mentre il periodo oggetto del regime controverso era compreso tra il 1990 e il 2015. Il Tribunale ne ha concluso che la Commissione è incorsa in un errore nella valutazione dei fatti. Ad avviso del Tribunale, infatti, al momento dell'adozione della propria decisione la Commissione disponeva di elementi che ponevano in evidenza la specificità del settore interessato in ordine alla rilevanza delle deduzioni fiscali, il che avrebbe dovuto condurla a dubitare della possibilità di applicare a tale settore quanto constatato, per l'insieme di tutti i settori, relativamente all'effettiva tassazione, rispettivamente, degli enti senza scopo di lucro e degli enti soggetti al regime fiscale generale. Di conseguenza, il Tribunale afferma che la Commissione non ha assolto in modo adeguato all'obbligo di provare che la misura controversa conferisce un vantaggio ai suoi beneficiari.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									